

# UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO



## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi (AR) – tel. 0575 5071 fax. 0575 507230 CF/P.IVA: 02095920514

[mail: cuc.ucc@casentino.toscana.it](mailto:cuc.ucc@casentino.toscana.it) - [pec: unione.casentino@postacert.toscana.it](mailto:pec.unione.casentino@postacert.toscana.it)

---

### **PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI UNA NUOVA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA(AR) - AI SENSI DELL’ART.36 COMMA2 LETT.C) DEL D.LGS. N.50/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 56/2017. Verifica della documentazione amministrativa – quarta seduta**

---

#### Il Responsabile della procedura di gara

Oggi **diciassette gennaio duemiladiciannove** (17/01/2019) presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino di Poppi, Via Roma n. 203 – 52014 – Poppi (AR), alle ore 9.30 (nove e trenta ) il sottoscritto procede alla continuazione della verifica della documentazione presentata dagli operatori economici della prima fase di gara consistente nella verifica dei requisiti tecnico-amministrativi di ammissione delle offerte pervenute, relative alla gara di cui all’oggetto.

Sono presenti alla seduta odierna: Dott. Paolo Grifagni (Responsabile del procedimento di gara per la CUC: da ora in poi RUP), Bucchi Lisa e Piantini Francesco, dipendenti dell’Unione dei Comuni, testimoni.

Preliminarmente il RUP dà atto che per quanto riguarda la problematica sollevata dalla ditta CO.FA.M. S.R.L., con PEC nostro Prot. n. 586 del 14 gennaio 2019, e relativa al fatto che la PEC con cui questa CUC, a mezzo della piattaforma START, procedeva ad inviare alla stessa Ditta una richiesta di chiarimenti ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, “...è pervenuta alla P.E.C. della scrivente in data 11/01/2019 ore 14,15 indicando quale termine, per l’invio della documentazione richiesta, le ore 12,00 del 10/01/2019 pertanto con termini già scaduti... ” , sono pervenuti da parte della stessa piattaforma START i chiarimenti richiesti a seguito della seduta del 14 gennaio che riportano:

“Buongiorno,

*da verifiche effettuate la mail è stata processata in data 2019-01-11 alle 14:15:02*

*Il ritardo purtroppo è stato causato da un fermo della casella di posta pec della Regione Toscana dal fornitore Aruba per sospetto Spam.*

*A disposizione per ogni eventuale ulteriore supporto a riguardo.*

*Cordiali saluti,*

*Dott.ssa Sara Stinghi”*

Pertanto viene stabilito di dichiarare ammissibili gli elementi ulteriori trasmessi dalla ditta CO.FA.M. S.R.L. in data 11 gennaio 2019 alle ore 19.36.

Dall’esame della documentazione ulteriore trasmessa dalle due ditte per le quali è stato attivato il soccorso istruttorio si verifica:

#### CO.FA.M. S.R.L.

Si esclude la ditta in quanto la documentazione presentata non è in grado di dimostrare il possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dall’art. 90 del dpr 207/2010 in riferimento alla categoria OS32: infatti la ditta ha presentato un certificato di regolare esecuzione dei lavori da cui risulta che i medesimi, sia nel Quadro 1 – Dati del

bando di gara che nel Quadro 6.1 Esecuzione dei lavori, sono tutti inseriti per l'intero importo soltanto nella Categoria OG1, senza alcun riferimento alla categoria OS32. E' invece corretta la parte relativa al ricorso presentato al comune di Valdobbiadene.

1) **F & D Costruzioni di Perella Federico & C. s.a.s**

Si esclude la documentazione inviata nella seconda risposta in ordine al lavoro fatto per l'amministrazione comunale di Arquata del Tronto stante la parere reso da ANAC in quanto questa documentazione è completamente nuova rispetto a quella prodotta in sede di gara e non chiarificatrice di quanto già prodotto. Secondo quanto stabilito dal parere di precontenzioso n. 602 rilasciato da ANAC in data 31 maggio 2017, il soccorso istruttorio infatti non può riguardare nuovi e diversi elementi introdotti dal concorrente in quanto ciò si rivelerebbe lesivo del principio della par condicio.

Per quanto riguarda la documentazione integrativa presentata dalla ditta a chiarimento di quanto già inviato in sede di gara, si ravvisa la necessità di verificarla con attenzione in quanto presenta una mancanza di coerenza che occorre stabilire se comporta la inutilizzabilità della stessa. La seduta viene pertanto sospesa per permettere di effettuare le verifiche suddette e viene comunicato ai presenti che la seduta pubblica riprenderà alle ore 17.00.

Alle ore 17 viene ripresa la seduta: il RUP comunica che dai risultati dell'analisi effettuata, è emerso che la ditta F & D Costruzioni di Perella Federico & C. s.a.s, stante quanto richiesto specificatamente dall'art. 90 del DPR 207/2010, non ha dimostrato di possedere i requisiti tecnici professionali relativamente ai lavori classificati OS32. In particolare:

- 1) Dalla documentazione presentata non risulta aver eseguito direttamente nel quinquennio precedente lavori analoghi per importo superiore ad € 51.607,83. Infatti, oltre ai 47.000 euro autocertificati in sede di documentazione di gara (vedi lavori per conto dell'amministrazione comunale di Cetona) la ditta ha presentato una documentazione contraddittoria e non puntuale in merito a lavori svolti per un privato (sig Marco Caiazza): dalla documentazione, gli unici importi deducibili in modo sufficientemente corretto sono quelli riportati nel contratto di appalto (debitamente firmato) in cui, lavori forse un po' similari a quelli oggetto dell'appalto sono previsti in una voce in particolare (la n. 24) relativa ad una struttura portante che insieme ad altre 10 voci comporta un importo di 9.500 €. L'importo presumibile per la struttura portante in legno non può essere oggettivamente elevato in modo sufficiente al raggiungimento del requisito. Gli altri documenti presentati sono contraddittori fra sé e con il contratto di appalto: il Certificato di esecuzione dei lavori, fra l'altro incompleto, prevede lavori per una struttura portante in legno per €. 35.000 mentre il contratto ne stabilisce un valore assolutamente inferiore ad €. 9.500; anche le fatture presentate, non debitamente quietanzate, hanno importi nettamente diversi. Una fattura fra l'altro è antecedente di sette mesi rispetto all'inizio dei lavori. Per questi motivi non si ritiene di poterli ritenere congrui a dimostrare la capacità tecnica della ditta.
- 2) non ha dimostrato il requisito previsto dall'art. 90 comma 1 lettera b) del DPR 207/2010;
- 3) non si ritiene sufficientemente dimostrato il possesso di una adeguata attrezzatura tecnica perchè l'attrezzatura dichiarata risulta essere oltremodo modesta. .

Per i motivi esposti, viene pertanto stabilito di escludere dalla gara in questione il concorrente ditta **F & D Costruzioni di Perella Federico & C. s.a.s.**

Dopodichè, il RUP dichiara chiusa la seduta e trasmette gli atti e la documentazione di gara alla Commissione appositamente nominata per la verifica dell'offerta tecnica ed economica.

Sono le ore 17,45.

Il RUP

f.to Paolo Grifagni

I testimoni:

f.to Lisa Bucchi

f.to Francesco Piantini